

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona — Spagna) — Cristian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-422/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamenti collettivi — Direttiva 98/59/CE — Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) — Nozione di «lavoratori abitualmente impiegati» nello stabilimento interessato — Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma — Nozioni di «licenziamento» e di «cessazioni di contratti di lavoro assimilabili a un licenziamento» — Modalità di calcolo del numero di lavoratori licenziati)

(2016/C 016/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Cristian Pujante Rivera

Convenuti: Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev'essere interpretato nel senso che i lavoratori che beneficiano di un contratto concluso a tempo determinato o per un compito determinato devono essere considerati lavoratori «abitualmente» impiegati, ai sensi di detta disposizione, nello stabilimento interessato.
- 2) Al fine di accertare l'esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59, che comporta l'applicazione della direttiva stessa, la condizione, prevista nel secondo comma di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev'essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto.
- 3) La direttiva 98/59 deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di «licenziamento» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della medesima direttiva.

⁽¹⁾ GU C 421 del 24.11.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Münster — Germania) — Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-505/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Aiuti di Stato — Aiuto concesso in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Decisione di un giudice di uno Stato membro che dichiara la validità del contratto con cui tale aiuto è concesso — Autorità di cosa giudicata — Interpretazione conforme — Principio di effettività)

(2016/C 016/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Münster

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Klausner Holz Niedersachsen GmbH

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

Dispositivo

Il diritto dell'Unione osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che l'applicazione di una norma di diritto nazionale volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, attuato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di Stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore.

⁽¹⁾ GU C 65 del 23.2.2015.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varbergs tingsrätt — Svezia) — P/Q

(Causa C-455/15 PPU) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 23, lettera a) — Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale — Ordine pubblico)

(2016/C 016/15)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Varbergs tingsrätt

Parti

Ricorrente: P

Convenuto: Q

Dispositivo

L'articolo 23, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di una violazione manifesta, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico, tale disposizione non consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga competente a statuire sull'affidamento di un minore di negare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito sull'affidamento di tale minore.

⁽¹⁾ GU C 346 del 19.10.2015.